



## COMUNE DI PORTALBERA

### PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11255	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N.76 in data: <b>08.10.2018</b> Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: D.G.R. N. X/7076 DELL'11/9/2017 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PARAMETRI E VALORI LIMITE DA CONSIDERARE PER I FANGHI IDONEI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROPOSTO DA REGIONE LOMBARDIA AVVERSO LA SENTENZA N. 1782/2018 DEL TAR MILANO.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **otto** del mese di **ottobre** alle ore **11.40** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BRUNI PIERLUIGI	Presente
ROVATI ANGELA MARIA	Presente
MAGNANI GIANPIERO	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa SALVINA VENEZIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BRUNI PIERLUIGI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: D.G.R. N. X/7076 DELL'11/9/2017 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PARAMETRI E VALORI LIMITE DA CONSIDERARE PER I FANGHI IDONEI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROPOSTO DA REGIONE LOMBARDIA AVVERSO LA SENTENZA N. 1782/2018 DEL TAR MILANO.**

***Premesso che:***

- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27958 del 31.1.2017, interpretando in maniera coordinata le previsioni del D.Lgs. n. 99/1992 e del D.Lgs. n. 152/2006, ha ritenuto applicabili ai fanghi destinati allo spandimento in agricoltura i limiti alla concentrazione di idrocarburi e di altre sostanze potenzialmente pericolose previsti, per le matrici ambientali, dalla Tabella 1 colonna A dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
- secondo la Suprema Corte sono pertanto applicabili anche ai fanghi destinati allo spandimento in agricoltura i limiti generali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 per la concentrazione di sostanze sul suolo, ed in particolare i limiti di concentrazione di idrocarburi (50 mg./kg di sostanza secca);
- Regione Lombardia, sul presupposto di una pretesa incertezza normativa, conseguente alla pronuncia della Corte di Cassazione, e della connessa "*impossibilità di recuperare i fanghi secondo le modalità sin qui applicate*", ha approvato la D.G.R. n. X/7076 dell'11/9/2017 – disposizioni integrative in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura - individuando *ex novo*, quale limite di concentrazione di idrocarburi nei fanghi per uso agricolo, il valore di 10.000 mg./kg di sostanza secca;
- la citata D.G.R. n. X/7076 dell'11/9/2017 ha consentito di fatto lo spandimento, ai soggetti autorizzati, di fanghi con caratteristiche difformi dai valori identificati dalla Tabella 1 colonna A dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, per le matrici ambientali.
- numerosi Comuni delle Province di Pavia e di Lodi hanno proposto ricorso in forma collettiva avanti il TAR Milano, al fine di censurare le illegittimità che affliggono la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7076 dell'11/9/2017 e di ottenerne l'annullamento in sede giudiziale;
- l'Amministrazione Comunale è quindi intervenuta *ad adiuvandum* nel giudizio avanti il TAR, sostenendo le tesi processuali dei ricorrenti ed insistendo per l'accoglimento del ricorso;

***Considerato che:***

- la Terza Sezione del TAR per la Lombardia, Sede di Milano, con Sentenza n. 1782/2018 ha accolto il ricorso collettivo proposto, annullando integralmente gli atti impugnati;
- con gravame notificato al Comune il 19 settembre 2018, presso lo studio dell'Avv. Adavastro a Milano, via Donizetti n. 47, Regione Lombardia ha proposto appello avverso la predetta decisione TAR, domandandone l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti;

- nell'ottica di garantire la migliore e maggior tutela possibile alla collettività cittadina, è interesse dell'Amministrazione Comunale costituirsi nel giudizio pendente avanti il Consiglio di Stato, al fine di controdedurre motivamente alle censure ed ai motivi d'appello formulati da Regione Lombardia e di ottenerne l'integrale rigetto;
- nel primo grado di giudizio il Comune ha affidato l'incarico di assistenza giudiziale all'Avv. Francesco Adavastro dello Studio Legale Adavastro & Associati, professionista con competenze specifiche e specialistiche in materia di Diritto Amministrativo ed ambientale, nonché specifica esperienza processuale anche in materia di spandimento di fanghi per uso agronomico (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3146/2017; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2986/2015; TAR Milano, Sez. III, n. 924 e 929/2016);
- anche in considerazione del buon esito del giudizio TAR e per continuità di difesa, l'Amministrazione Comunale ritiene di confermare anche in grado d'appello la fiducia già accordata al professionista;
- la materia presenta un elevato grado di complessità tecnico – scientifica, e pertanto, anche in considerazione delle questioni tecniche avanzate nell'atto di appello, potrebbe presentarsi la necessità che il legale incaricato si avvalga della collaborazione professionale del dott. Alberto Maccabruni e del dott. Girolamo D'Agostino, che già hanno collaborato sotto il profilo tecnico scientifico alle difese nel primo grado di giudizio;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *“la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii”*. La suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, anche senza confronto tra due o più preventivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

**Considerato** che con nota prot. n. 3974 del 26.09.2018 il Sindaco di San Martino Siccomario, ha comunicato che il costo complessivo per l'onorario professionale dell'Avvocato Adavastro, da ripartirsi in via solidale tra tutti i Comuni aderenti, è pari ad Euro 15.000 per onorari, cui andranno ad aggiungersi IVA, Cassa Avvocati, Spese Generali al 15%, rimborso delle spese e dell'eventuale contributo unificato, al netto di ritenuta d'acconto, in ogni caso a carico degli Enti;

**Ritenuto**, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi della collettività di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1782/2018 del TAR di Milano, proposto da Regione Lombardia, conferendo il relativo incarico di rappresentanza e assistenza legale all'Avv. Francesco Adavastro , per continuità di difesa, in considerazione della conoscenza approfondita della materia oggetto del contendere e degli ottimi risultati sino ad oggi conseguiti nel contenzioso di cui è parola.

**Visti** i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

**Visto** il vigente Statuto comunale.

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità.

**Visti** gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto.

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

### **DELIBERA**

- 1) **Di autorizzare**, per le causali di premessa, il Sindaco a costituirsi e resistere, anche con eventuale appello incidentale e riproposizione dei motivi di primo grado dichiarati assorbiti, nel giudizio d'appello proposto da Regione Lombardia avanti il Consiglio di Stato, per l'annullamento della Sentenza del TAR per la Lombardia, sede di Milano, n. 1782/2018, conferendo apposito incarico all'Avv. Francesco ADAVASTRO, titolare e legale rappresentate dello Studio Legale Adavastro & Associati di Pavia;
- 2) **Di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere le relative deleghe processuali;
- 3) **Di dare mandato** al Responsabile del Settore Struttura 2 per l'assunzione della relativa determina di spesa, dando atto che per il giudizio avanti il Consiglio di Stato è previsto un costo complessivo per l'onorario professionale dell'Avvocato Adavastro, da ripartirsi in via solidale tra tutti i Comuni, pari ad Euro 15.000 per onorari, cui andranno ad aggiungersi IVA, Cassa Avvocati, Spese Generali al 15%, rimborso delle spese vive indicate a piè di lista e dell'eventuale contributo unificato, al netto di ritenuta d'acconto, in ogni caso a carico degli Enti. Avuto pertanto riguardo al numero dei Comuni che hanno manifestato la volontà di costituirsi in appello, la somma impegnata non potrà essere superiore ad Euro 300,00, oltre iva, cpa, spese generali e rimborso spese vive;
- 4) **Di autorizzare** sin d'ora il legale incaricato ad avvalersi, per quanto fosse necessario, della collaborazione professionale del dott. Alberto Maccabruni e del dott. Girolamo D'Agostino, che già hanno collaborato sotto il profilo tecnico scientifico alle difese nel primo grado di giudizio. Gli onorari professionali dei tecnici, all'esito delle consulenze e delle consultazioni rese nel corso del procedimento, verranno da questi separatamente quantificati e saranno liquidati direttamente dall'Amministrazione Comunale, aggiuntivamente rispetto alle spese legali più sopra determinate, e saranno in ogni caso contenuti entro un tetto massimo di spesa pari ad € 150,00 per ciascun comune oltre iva, cpa;
- 5) **Di dichiarare**, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 08.10.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to Pierluigi Bruni**

---

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 08.10.2018

**LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1**

**F.to Antonia Magrotti**

---

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**  
**F.to BRUNI PIERLUIGI**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa SALVINA VENEZIA**

---

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. 26 prot. n. 4385)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)Addi'

Addì, **24/10/2018**

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
**F.to Luca Corona**

---

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.  
Addì\_24/10/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa SALVINA VENEZIA**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Portalbera, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa SALVINA VENEZIA**